

COMUNE DI POZZUOLI PRINCIPI GENERALI

ART.1 AUTONOMIA

1. Il comune di Pozzuoli è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, regionali e dal presente statuto.

2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ne interpreta e ne tutela i valori, i costumi, la storia, le tradizioni e le espressioni del proprio dialetto e quant'altro appartiene al patrimonio culturale e spirituale della città.

3. L'autonomia si estrinseca con l'emissione dello statuto, quale atto fondamentale del proprio ordinamento.

ART.2 TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Pozzuoli che ha una superficie di kmq.43,21 (graficamente rappresentato nella planimetria in scala 1/10.000) confina ad est e nord-est con il comune di Napoli; a nord-ovest con i comuni di Quarto e Giugliano; ad ovest con il comune di Bacoli ed a sud con il mare (golfo di Pozzuoli).

2. Il regolamento potrà disciplinare l'eventuale suddivisione territoriale in frazioni.

3. Le modifiche territoriali vengono definite solo a seguito di referendum il cui risultato è vincolante.

ART.3 GONFALONE

1. Il comune ha come gonfalone un drappo azzurro con scudo sannitico, in campo dorato, con angoli superiori arrotolati, sormontato da una corona radiale, contenente sette teste recise di aquile disposte in successione araldica 1, 2, 1, 2, 1. Le teste di aquila, a colore naturale, coronate all'antica con lunghe lingue rosse che fuoriescono dal becco sono rivolte a destra. Su banda superiore a fondo bianco la scritta "Puteolorum" e su banda inferiore a fondo bianco la scritta "Fidelissima Civitas".

2. L'uso del gonfalone e dello stemma è disciplinato dal regolamento.

3. I colori della bandiera cittadina sono giallo e azzurro in due bande verticali uguali.

4. La sede del comune è ubicata nel centro antico storico della città.

ART.4 FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Il Comune di Pozzuoli, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto si propone, in particolare, di raggiungere le seguenti finalità, nell'interesse dei propri cittadini:

a) Lo sviluppo economico promuovendo e incoraggiando ogni attività diretta a conservare, a favorire e razionalizzare l'apparato produttivo sia della agricoltura, con particolare riguardo alla enologia ed alle colture specializzate, sia della pesca, sia del settore industriale, terziario e terziario avanzato, privilegiando l'attività commerciale, artigianale, artistica, turistica,

gastronomica e tecnologica in armonia con la salvaguardia ambientale e con la valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio.

b) La tutela della salute pubblica, favorendo la realizzazione di un moderno ed efficiente sistema sanitario con particolare attenzione alla salubrità e sicurezza dell'ambiente; ai fattori patologici endemici; alla eliminazione di cause di inquinamento atmosferico, acustico, e delle acque del suolo; alla assistenza sociale riferita agli indigenti, ai minori, agli anziani ed agli inabili.

Particolarmente consente l'accesso degli organismi di base, delle associazioni rappresentative dell'infanzia, dei disabili e dei portatori di handicaps, degli extracomunitari ed in genere delle categorie protette dalle legge in rapporto alle persone rappresentate.

Promuove le condizioni, nel rispetto della legge, perché gli extracomunitari e gli stranieri in genere possano vivere ed integrarsi, a pieno titolo, nella comunità locale.

c) la tutela del demanio e patrimonio pubblico, valorizzando i beni di particolare interesse artistico, archeologico storico ed ambientale.

d) la promozione dello sport e del tempo libero, incoraggiando e favorendo lo sport dilettantistico sotto tutte le manifestazioni, il turismo giovanile, lo sviluppo del patrimonio culturale, del costume e delle tradizioni locali. A tal fine riconosce le società e le associazioni che svolgono tali attività nello spirito del presente statuto.

e) L'organizzazione dei pubblici servizi attuata secondo criteri di imprenditorialità, opportunità e convenienza, favorendo l'amministrazione per aree omogenee di servizi rispetto a quella per uffici.

f) La programmazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della regione, provvedendo alla loro specificazione ed attuazione di competenza, partecipando alla formazione dei piani e dei programmi regionali secondo le forme e i modi stabiliti dalla legge, nonché di altri provvedimenti della regione; in coordinamento con la regione, con la provincia e di altri enti territoriali anche mediante gli istituti di partecipazione democratica prevista dal presente statuto, quale strumento di politica di sviluppo economico e sociale e di promozione occupazionale diretta a migliorare la vita della comunità; forma ed attua, in base ai criteri ed alle procedure fissate dalla legge regionale, gli atti e gli strumenti della programmazione socio economica e della pianificazione territoriale del Comune.

g) La tutela dell'ambiente e delle risorse naturali promuovendo tutte le attività dirette alla conoscenza, classificazione e sorveglianza delle caratteristiche fisiche del territorio, sviluppando gli interventi per il censimento delle risorse naturali del territorio, tra le quali oltre le acque superficiali interne e il mare e le falde, primeggiano il termalismo e la geotermia, le coste e i fondali marini, la loro valorizzazione ed il corretto uso; regolamentando gli interventi sul territorio su rigide valutazioni di compatibilità ambientale avvalendosi degli strumenti tecnico scientifici più idonei.

h) La difesa dal bradisismo attraverso l'istituzione di un'apposita struttura comunale che, di concerto con gli organismi competenti anche internazionali, segua l'evoluzione del fenomeno, raccolga tutta la produzione normativa connessa e predisponga piani permanenti ed aggiornati di protezione civile.

Il recupero e l'adeguamento del patrimonio edilizio ricercando la solidarietà nazionale ed internazionale.

L'istituzione di un museo didattico e di un centro internazionale a carattere interdisciplinare che specificatamente mirino alla conoscenza ed all'approfondimento di tale singolare aspetto del nostro territorio.

i) la cooperazione europea ed internazionale ed i rapporti con le istituzioni locali di altri paesi con iniziative comuni di interesse reciproco, nel rispetto della legislazione vigente.

ART.5 PARI OPPORTUNITÀ

1. Il comune garantisce le pari opportunità, al fine di realizzare la parità di trattamento fra uomo e donna, l'uguaglianza sostanziale e di opportunità in tutti i campi.
2. Apposito regolamento istituisce una commissione e ne definisce i compiti e le funzioni prevedendo nella sua composizione una ampia rappresentanza delle forze sociali e politiche.
3. La commissione è incardinata presso il gabinetto del sindaco.

ART.6 POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Per l'attuazione dello statuto è esercitata la potestà regolamentare prevista dalla legge, sia per l'esercizio delle funzioni proprie del comune sia per l'esercizio delle funzioni al comune attribuite o delegate dallo stato, dalla regione e da altri enti.
2. Regolamenti possono essere adottati per tutti gli altri settori in cui il comune comunque esercita un potere o una funzione propria, attribuita o delegata in particolare: in materia di uso e di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, compresi gli usi civici; in materia di circolazione stradale, di parcheggi e di sosta; in materia di igiene e sanità non di competenza altrui; in materia di arredo urbano, edilizia a decoro cittadino; in materia di polizia urbana, di polizia rurale, di polizia mortuaria; in materia fiscale per i tributi, le tasse ed i diritti propri; in materia di tutela, di valorizzazione e d'uso, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e dei piani provinciali, dei beni culturali, ambientali, sportivi, ricreativi; in materia di turismo, di tempo libero e di ricettività turistica; in materia di territorio, di edilizia, di disinquinamento e di salvaguardia ambientale dei corpi aria acqua, suolo e sottosuolo; in materia di pubblicità; in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche; in materia di commercio ed altre attività produttive.
3. Lo schema di ogni regolamento viene, su iniziativa del sindaco, nonché su indicazione del consiglio e/o della giunta, predisposte dagli uffici competenti per materia e rimesso al segretario del comune. Il segretario ne dà formale comunicazione al sindaco ed al presidente del consiglio.
4. Lo schema di regolamento, viene sottoposto all'esame di apposita commissione consiliare speciale formata pariteticamente da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, nonché dal sindaco o suo delegato, dal segretario del comune o suo delegato e dai funzionari dei servizi competenti nella materia regolamentata.
La commissione elegge il presidente nel suo seno, a maggioranza, scegliendolo tra i componenti del consiglio.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un delegato del segretario del comune.
6. La commissione formula lo schema definitivo di regolamento che viene inviato alle circoscrizioni per un parere non vincolante.
7. Il consiglio comunale delibera con votazione a maggioranza dei votanti, su uno o più articoli e sulle relative proposte di emendamenti; ed il regolamento è definitivamente adottato con votazione finale sul testo, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. Allorché non si raggiunga tale maggioranza è sufficiente la maggioranza dei votanti da raggiungere in una successiva seduta.
8. La giunta comunale cura la raccolta dei regolamenti comunali.
9. Chiunque può chiedere ed ottenere, a proprie spese, copie dei regolamenti comunali.
10. Adottato nei modi e termini di legge e del presente statuto, il regolamento, divenuto esecutivo, viene affisso all'albo pretorio del comune, con avviso pubblico. Di tale affissione viene dato avviso contestuale sul bollettino degli atti ufficiali della regione Campania.
Il regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione.

11.L'attuazione delle norme regolamentari viene preannunciata con manifesto del sindaco, con l'indicazione della data di entrata in vigore.

ART.7 POTESTÀ AMMINISTRATIVA

1.Il comune esercita tutte le funzioni amministrative, oltre che nelle materie in cui ha potestà regolamentare, in tutte le altre materie e settori di interesse locale, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti ed istituzioni dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

2.Le funzioni amministrative di competenza comunale riguardano precipuamente i settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio, e dello sviluppo economico per la popolazione ed il territorio del comune.

3.Il comune esercita le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo stato, secondo le leggi statali, nonché le funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate ai comuni dalla legge che ne regola anche i relativi rapporti finanziari.

4.Esercita altresì, secondo le leggi regionali, le funzioni delegate e quelle attribuite dalla regione anche a seguito dell'organizzazione decentrata per l'esercizio a livello locale delle funzioni amministrative regionali che non attengono ad esigenze di carattere unitario del territorio della regione.

5.Gli oneri di cui agli ultimi due commi sono rispettivamente a carico dello stato e della regione; il comune può di volta in volta quantificare gli stessi oneri per segnalarli allo stato e alla regione ai fini del calcolo delle erogazioni dovute.

6.La potestà amministrativa è esercitata dalla giunta; nonché dal sindaco e dagli assessori per i rispettivi rami, per tutto quanto dalla legge e dal presente statuto non riservato al consiglio comunale, al segretario del comune ed ai dirigenti di strutture, anche in mancanza di provvedimenti programmatici, di indirizzo, e di orientamento.

ART.8 POTERE DI INIZIATIVA

1.Il comune formula e promuove, di intesa con gli altri comuni o altri enti legittimati e, laddove consentito, direttamente ogni utile iniziativa di leggi e di regolamenti regionali nonché di provvedimenti amministrativi di interesse generale secondo lo statuto della regione e relative norme di attuazione. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di progetti di leggi e di regolamenti redatti in articoli e regolarmente approvati dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

2.Il comune concorre alla determinazione della politica regionale, a termine dello statuto della regione e relative norme di attuazione mediante idonee proposte motivate e deliberate, sentiti gli organismi di partecipazione e le libere associazioni comunali interessate, dalla maggioranza dei consiglieri.

3.Agli incontri diretti degli organi regionali con gli enti locali, previsti dallo statuto della regione, partecipa il sindaco o l'assessore da lui delegato, dandone possibilmente informazione al presidente del consiglio e presidenti dei gruppi consiliari e comunque informandone il consiglio comunale nella prima seduta utile.

4.Al sindaco o all'assessore del ramo è pure demandato il compito di partecipare alle consultazioni richieste, a termine dello statuto, dalla regione anche per la definizione e l'attuazione delle forme di intesa e di concerto tra regione e enti locali; qualora si richieda l'atto

formale, esso è adottato dalla giunta comunale, sentita la conferenza dei capi gruppi consiliari.

5. Il comune, e per esso gli organi collegiali secondo le rispettive sfere di competenza, può rivolgere, con deliberazione motivata, voti, istanze, richieste di intervento alla regione su questioni di interesse collettivo, in base allo statuto regionale e le modalità previste dal relativo regolamento regionale.

6. Il comune, con deliberazione del consiglio assunta con maggioranza prevista dalla legge, può direttamente o con altri comuni della regione, richiedere referendum abrogativo su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, in base allo statuto e alle leggi della regione.

7. Ogni altro potere di iniziativa previsto da leggi, da regolamenti o atti di carattere generale viene esercitato secondo i principi e le modalità sopra enunciati in quanto applicabili.

ART.9 ONORIFICENZE COMUNALI

1. Sono istituite onorificenze civili al merito cittadino.

2. Le onorificenze, le modalità di conferimento e la forma delle relative insegne, sono disciplinate dal regolamento.

TITOLO II GLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE

ART.10 ORGANI COLLEGIALI DELIBERANTI, CONSULTIVI E DI CONTROLLO

1. Il consiglio e la giunta sono organi collegiali deliberanti del comune, ed esercitano le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. Al consiglio sono riservati gli atti fondamentali, e quelli specificatamente attribuiti a detto organo dalla legge.

3. Il numero dei consiglieri e le modalità della loro elezione sono stabiliti dalla legge.

4. Sono organi collegiali consultivi le commissioni, i comitati ed altri organismi con almeno tre membri, previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti o comunque istituiti dal comune.

5. Sono organi di controllo il collegio dei revisori dei conti, le commissioni d'inchiesta ed altri organismi preposti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento all'esercizio di controllo, sorveglianza, sovrintendenza, indagini, accertamenti, inchieste e simili.

ART.11 CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale, che assume tale carica con la proclamazione degli eletti, o per surroga, rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato, ed è libero di esprimere la propria opinione a dare il proprio voto su qualsiasi proposta di provvedimento di competenza del consiglio.

2. Ciascun consigliere comunale può esercitare il proprio diritto di iniziativa mediante le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato.

Alle interrogazioni, interpellanze e notizie di informazioni vanno fornite risposte entro trenta giorni.

3.I consiglieri comunali esercitano, altresì, il diritto di iniziativa nonché quello di informazione previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, quello propositivo di atti disciplinato all'art. 23 del presente statuto.

4.Il consigliere comunale deve eleggere domicilio nel comune ed ha il dovere di partecipare alla riunione del consiglio e delle commissioni regolarmente costituite. Le assenze ingiustificate per tre sedute consecutive al consiglio danno luogo alla dichiarazione di decadenza.

5.Il consigliere comunale può presentare le dimissioni dalla carica in qualsiasi momento lo ritenga. Tali dimissioni possono essere formalizzate in seduta consiliare o con l'acquisizione delle stesse al protocollo generale del comune. Esse sono irrevocabili.

6.Il presidente del consiglio nella prima riunione utile da tenersi entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, propone la convalida del sostituto, nei modi di legge. La surrogazione deve aver luogo con la priorità sulla adozione di altri provvedimenti del consiglio.

7.Al fine di rendere trasparente la situazione patrimoniale degli amministratori, i consiglieri hanno l'obbligo di dichiarare, secondo le norme del regolamento di attuazione dello statuto, i redditi posseduti all'inizio e alla fine del mandato.

8.Il consigliere comunale, rinviato a giudizio per reati connessi alle funzioni amministrative, è risarcito per le spese sopportate nel caso in cui è assolto dai reati imputatigli.

ART.12 CONSIGLIERE ANZIANO

1.E' consigliere anziano colui che, appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ha conseguito il più elevato numero di voti di preferenza.

2.Nei casi in cui le vigenti disposizioni affidano a detto consigliere anziano particolari attribuzioni, in sua assenza od impedimento, viene sostituito nell'ordine, dal consigliere che segue per anzianità.

ART.13 FUNZIONI DEL CONSIGLIO

1.Il consiglio comunale, che è la massima espressione di rappresentanza della comunità locale, adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge.

2.Le competenze, le modalità di convocazione e la validità delle riunioni sono stabilite dalla legge.

3.Nei casi di conflitti di competenza tra gli organi del comune, ne è investito il consiglio comunale che ad iniziativa del presidente del consiglio del sindaco o di un quinto di consiglieri, li risolve con provvedimento motivato.

4.Le sedute del consiglio sono pubbliche; alle convocazioni va data ampia pubblicità.

5.Nei casi in cui si debbano esprimere apprezzamenti su persone individuate o individuabili, il consiglio deve tenere la seduta a porte chiuse, alla quale possono assistere soltanto i consiglieri ed il segretario comunale.

Il verbale della seduta segreta non riporterà gli interventi dei consiglieri ma solo la decisione eventuale alla quale si è pervenuti. Detto verbale steso seduta stante, viene letto all'assemblea per l'approvazione.

ART.14 PRESIDENZA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

1. Il consiglio nella prima riunione, dopo la convalida degli eletti, elegge il presidente nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Qualora la votazione risulti infruttuosa, si ripeterà in successiva seduta da tenersi entro otto giorni e per tre volte, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Qualora anche queste successive votazioni risultino infruttuose si procederà al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno riportato nell'ultima votazione il maggior numero dei suffragi. Risulterà eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

1/5 dei consiglieri comunali può presentare mozione di sfiducia scritta e motivata al presidente del consiglio.

Il primo firmatario è relatore della mozione.

Il termine per la discussione è di giorni otto dalla presentazione.

Il presidente è dichiarato decaduto qualora i 2/3 dei consiglieri assegnati al comune voti, a scrutinio segreto, in favore della mozione.

2. Il consiglio con le stesse modalità elegge nel suo seno due vice presidenti, con voto limitato, subito dopo l'elezione del presidente.

3. Il presidente convoca le riunioni del consiglio e, ispirandosi a criteri di imparzialità, ne dirige i lavori ed assicura l'ordine pubblico. In caso di assenza od impedimento è sostituito dal vice presidente eletto a tale funzione.

ART.15

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari e ne nominano il presidente e vice presidente dando comunicazione al consiglio nella prima riunione. Le eventuali variazioni vanno parimenti comunicate al consiglio.

2. Le modalità di composizione dei gruppi sono disciplinate dal regolamento.

ART.16

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Sono istituite commissioni consiliari permanenti, il cui numero sarà pari a quello degli assessori con riferimento alle attribuzioni a questi conferite.

Il presidente del consiglio dopo la sua elezione assegna i consiglieri alle varie commissioni, sentita la conferenza dei capi gruppo.

2. Il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti sarà oggetto di regolamento.

3. Su proposta del sindaco della giunta o di un quinto dei consiglieri il consiglio può costituire commissioni consiliari per svolgere inchieste sulla attività amministrativa del comune, o altre commissioni speciali e straordinarie per affari speciali ed eccezionali.

4. La istituzione delle commissioni di cui al precedente comma ha luogo con la determinazione del termine entro cui esse devono operare.

ART.17

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

1. La conferenza dei presidenti di gruppo è costituita dai presidenti e, in caso di assenza o impedimento, dai vice presidenti o membri delegati dei gruppi consiliari ed è convocata dal presidente del consiglio su iniziativa dello stesso o su richiesta del sindaco o di un presidente di gruppo, per la trattazione preliminare di argomenti di carattere generale o di particolare importanza di competenza consiliare. E' presieduta dal presidente del consiglio o da chi lo sostituisce.

ART.18 GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è l'organo di governo del comune, realizza i programmi approvati dal consiglio, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Quale organo esecutivo del comune, provvede alla regolare esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni del consiglio e ne attua le direttive politiche e programmatiche; compie tutti gli atti ed adotta tutti i provvedimenti amministrativi di sua competenza nelle materie attribuite o delegate al comune.

3. I provvedimenti finali di competenza degli organi burocratici sono trasmessi alla conoscenza della giunta, in conformità a quanto disposto dai regolamenti, ai fini dell'esame e controllo di indirizzo politico-amministrativo, di finalizzazione, di coordinamento, di controllo generale e di vigilanza; rilevando discordanze, violazioni di norme di leggi, di regolamenti, di indirizzo ed altro, oppure eccesso di potere incompetenza od altra qualsiasi irregolarità, dispone in conseguenza notificandone immediatamente il relativo provvedimento collegiale al responsabile interessato ed al segretario del comune.

4. La giunta comunale viene nominata dal sindaco secondo le disposizioni previste dalla legge ed è composta dal sindaco e da un numero pari di assessori nella misura massima consentita, promovendo ai sensi dell'articolo 27 della legge 81\93 la presenza di entrambi i sessi in giunta.

5. La giunta adotta tutti i provvedimenti non riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente statuto, del sindaco, del segretario e dei funzionari dirigenti, in particolare gli appalti e le concessioni previsti nei programmi di opere pubbliche, nelle relazioni previsionali e programmatiche, nei piani finanziari, nonché nei bilanci annuali e pluriennali.

Le somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, e comunque non oltre un triennio, sono di competenza della giunta se previste nel bilancio pluriennale.

6. La giunta viene convocata e presieduta dal sindaco e, in caso di assenza od impedimento formalmente partecipati, dal vice-sindaco e dall'assessore anziano.

7. Il sindaco e l'assessore comunale rinviato a giudizio per reati connessi alle funzioni amministrative è risarcito per le spese sopportate nel caso in cui è assolto dai reati imputatigli.

ART.19 VICE-SINDACO E ASSESSORE ANZIANO

1. E' vice-sindaco l'assessore che a tale carica viene nominato dal sindaco.

2. E' assessore anziano, e lo seguono nell'ordine per le relative funzioni sostitutorie oltre al vice-sindaco, gli altri assessori, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal sindaco con il decreto di nomina. In caso di surrogazione di assessore dimissionario o revocato, il surrogante

segue nell'ordine di anzianità, gli assessori già in carica.

3. Il vice-sindaco e, nell'ordine di anzianità, gli assessori sostituiscono il sindaco, in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni di ufficiale di governo e nell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

4. Al vice-sindaco ed agli assessori vengono attribuite speciali funzioni indicativamente sulla base delle competenze spettanti a ciascun settore omogeneo del comune, compreso l'adozione del provvedimento finale.

ART.20

DIMISSIONI DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

1. Le dimissioni del sindaco sono presentate al consiglio e diventano irrevocabili decorso il termine di venti giorni dalla acquisizione al protocollo generale.

2. Le dimissioni degli assessori sono presentate al sindaco, il quale è tenuto a provvedere alla surrogazione del dimissionario entro giorni venti dalla presentazione, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

ART.21

INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

1. Oltre ai casi stabiliti dalla legge, non possono essere nominati assessori i parenti o affini al quarto grado con il segretario del comune e con il ragioniere capo.

2. Non possono inoltre far parte contemporaneamente della giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli o sorelle, coniugi, affini in primo grado, adottante e adottato.

ART. 22

SOSPENSIONE DALLA CARICA ASSESSORIALE.

1. L'assessore condannato nel primo grado di giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione o per reati la cui pena edittale minima è superiore a tre anni è sospeso dalla carica.

2. Il sindaco, nella prima riunione del consiglio, ne dà comunicazione partecipando la nomina di nuovo assessore.

TITOLO III

GLI ATTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE

ART.23

PROCEDIMENTI DELIBERATIVI

1. Il consiglio e la giunta adottano i provvedimenti di propria competenza su proposta motivata di uno dei loro componenti.

2. Per i provvedimenti di competenza del consiglio le proposte, unitamente ai pareri previsti dalla legge devono essere depositate presso la segreteria comunale, a disposizione di ciascun consigliere, almeno 24 ore prima della riunione, nella quale le proposte sono segnate all'ordine del giorno.

3. Per deliberazioni consiliari su questioni richieste dal sindaco o da un quinto dei consiglieri, questi devono indicare il relatore su qualsiasi richiesta o deliberazione, le proposte devono essere completate dei pareri dei competenti uffici i quali sono obbligati a esprimerli nei termini di legge.

Gli atti vanno depositati presso la segreteria del comune almeno 24 ore prima della riunione. La segreteria generale e gli uffici competenti in materia provvedono a porre a disposizione la struttura tecnica di ausilio ai consiglieri comunali.

4. La proposta su questioni richieste dal sindaco o da un quinto dei consiglieri eventualmente esposta dal relatore designato, nel corso della riunione consiliare, non può essere discussa se non dopo quarantotto ore per consentire ai consiglieri di esaminarla in uno ai pareri formulati dagli uffici.

5. Il presidente assicura la tempestiva iscrizione delle questioni di cui al comma precedenti all'ordine del giorno per essere discusse dal consiglio comunale entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto, la proposta è approvata e valida, se consegue il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

7. I verbali del consiglio e della giunta, redatti sotto la cura del segretario generale per ogni singolo oggetto, contengono i nominativi dei componenti presenti e per ciascuna proposta, in sintesi i punti principali della discussione, i motivi salienti che da ciascun consigliere vengono enunziati pro o contro la proposta medesima, con l'indicazione, se richiesta, dei nominativi di coloro che votano contro o si astengono.

8. I verbali sono sottoscritti dal presidente, dal componente anziano e dal segretario.

9. Dei verbali si dà lettura al consiglio, per l'approvazione, nella seduta successiva, o in caso di urgenza, seduta stante, la giunta vi provvede nella stessa seduta.

10. Ciascuna proposta di deliberazione sia del consiglio che della giunta è accompagnata dai pareri motivati previsti dalla legge.

Le proposte approvate con i pareri non favorevoli vanno motivate.

ART.24

PUBBLICAZIONI E CONTROLLI

1. La pubblicazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta nonché i controlli preventivi su detti atti hanno luogo secondo le disposizioni e nel rispetto dei termini previsti dalle leggi.

2. Il comune ha un albo pretorio affidato alla responsabilità di un direttore di unità operativa.

Possono essere previsti, altresì, ulteriori e più efficaci mezzi di comunicazione, di modo che cittadini, imprese ed associazioni possano essere al corrente degli atti della pubblica amministrazione.

3. Un quinto dei consiglieri comunali ha facoltà di promuovere nei termini di legge la decisione del consiglio per l'eventuale invio delle singole deliberazioni adottate dalla giunta, all'organo regionale per il controllo di legittimità, con indicazione espressa delle norme di legge o dello statuto che si ritengono violate, del vizio di incompetenza ovvero del contrasto con gli atti fondamentali del consiglio. Il consiglio è convocato entro dieci giorni.

4. Il segretario generale, decorsi i termini di legge da atto dell'esecutività delle deliberazioni, inviandone comunicazione ai responsabili dei servizi.

5. Non si dà corso all'esecutività nel caso sia intervenuto provvedimento di sospensione o annullamento in sede di controllo o sia stato revocato dall'organo che l'ha adottato; il sindaco può, sotto la propria responsabilità, sospendere o ritardare la esecuzione delle deliberazioni di giunta solamente per motivi gravi o sopravvenuti, dandone contestualmente comunicazione alla

giunta per le relative determinazioni.

TITOLO IV ORGANO MONOCRATICO DEL COMUNE

ART.25 SINDACO

1.E' organo monocratico del comune il sindaco.

2.Il sindaco ha la rappresentanza generale del comune e coordina l'attività politica-amministrativa dell'ente.

3.Esercita le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale di governo secondo le norme di legge, impartisce direttive agli uffici del comune e si avvale della collaborazione degli assessori, del segretario generale e dei funzionari responsabili dell'ente.

4.Il sindaco coordina i compiti degli assessori e ne sollecita gli interventi di competenza, vigila sulla loro attività e dirime i conflitti di competenza. Nei casi di ritardi ha facoltà di sostituire gli assessori nell'adozione degli atti di rispettiva competenza.

5.Coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

TITOLO V LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

ART.26 PRINCIPI E FINALITÀ

1.Il comune ispira la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politiche-amministrative, dei programmi ed alla gestione dei servizi.

2.A tali fini, come centri essenziali di partecipazione dei cittadini, promuove la costituzione di appositi organismi e individua le libere associazioni, i sindacati dei lavoratori e tutte le altre formazioni sociali, comprese quelle religiose, con particolare riferimento ai giovani fino ad anni ventinove.

3.Il comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e la cittadinanza attiva quale strumento essenziale della tutela della comunità locale, in una efficacia democrazia.

4.Il comune, pertanto, garantisce ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti tra cui, in particolare, il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione; il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazione; Il diritto di interloquire pubblicamente con l'amministrazione.

5.Il comune è impegnato e sostiene la cittadinanza attiva, rimuove gli ostacoli che ne limitano l'azione, opera per garantire il collegamento con gli organi comunali e per rendere disponibile propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.

ART.27 REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il riconoscimento, le attribuzioni e le modalità di partecipazione degli organismi e delle associazioni, sono definite dal regolamento che fra l'altro prevede:

1. la soglia dei diritti minimi comuni da garantire alle varie forme associative;
2. la preferenza per il volontariato rispetto all'associazionismo sociale;
3. i requisiti minimi formali affinché un'associazione possa collaborare con il comune (quota minima di soci, anni di attività, non fini di lucro);
4. la possibilità di coinvolgimento delle associazioni in organismi di partecipazione;
5. l'obbligo dell'amministrazione a motivare le ragioni che non consentono di accogliere i suggerimenti e le proposte delle associazioni consultate;
6. I parametri necessari per attivare interventi di natura politica ed organizzativa nei confronti delle associazioni.

ART.28 PARTECIPAZIONE GIOVANILE

1. Il comune promuove la partecipazione di giovani all'amministrazione locale anche attraverso la previsione di forme di consultazione della popolazione giovanile.

2. Le associazioni giovanili attive nel territorio comunale concorrono alla formazione di organismi rappresentativi a carattere permanente, che esprimono parere e formulano proposte all'amministrazione comunale nelle materie definite dai regolamenti.

3. Il regolamento può prevedere e disciplinare l'uso temporaneo da parte delle associazioni giovanili di locali scolastici, d'intesa con gli organi scolastici interessati o di altre strutture comunali.

ART.29 FORUM-CONFERENZE CITTADINE

1. Il comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, per aree territoriali o per settori, ovvero conferenze cittadine o riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine ai fatti, problemi e iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I forum dei cittadini comunali o subcomunali, possono avere anche carattere periodico. Ad essi partecipano anche i rappresentanti dell'amministrazione responsabile delle materie inserite nell'ordine del giorno.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Il regolamento fissa, altresì, il numero dei cittadini che possono richiedere le predette consultazioni.

ART.30 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il comune promuove la formazione di organismo di partecipazione con la finalità di conseguire il buon andamento dei servizi comunali e i risultati più idonei nel pubblico interesse.

2. La promozione, le attribuzioni e le modalità di partecipazione di tali organismi saranno definite con regolamento.

3. Gli organismi di partecipazione concorrono alle iniziative ed alle preparazione di atti che interessino le categorie di appartenenza mediante pareri obbligatori non vincolanti.

Il parere deve essere richiesto almeno 15 giorni prima della adozione dell'atto cui si riferisce. Qualora il parere non venga reso entro il termine di 15 giorni della richiesta, l'organo deliberante può prescindere dello stesso sull'adozione dell'atto deliberativo.

4. Possono rivolgere petizioni su problemi di pubblico interesse ed ottenere dall'amministrazione motivate risposte entro il termine massimo di sessanta giorni.

5. Gli stessi possono chiedere al consiglio comunale l'adozione gli specifici provvedimenti, ovvero la revoca di provvedimenti di carattere generale.

6. Gli stessi compiti previsti per gli organismi di partecipazione possono essere svolti, secondo il regolamento, da gruppi di elettori non inferiori a cinquemila.

7. Nel caso in cui l'eventuale adozione del provvedimento comporti spese, alle richieste motivate va unita una relazione finanziaria.

8. La richiesta, entro trenta giorni dalla data di protocollo viene esaminata dalla conferenza dei presidenti di gruppo consiliari e qualora risultasse disponibile, dovrà essere istruita come proposta deliberativa munita dei prescritti pareri ed inserita all'o.d.g. del consiglio in riunione da tenersi entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, a relazione di un amministratore designato dalla conferenza dei presidenti di gruppo.

ART.31 REFERENDUM

1. Il comune, oltre agli altri modi di consultazione, riconosce l'istituto del referendum consultivo, anche in relazione ad atti già assunti, in tutte le materie di esclusiva competenza comunale; non è ammesso nelle materie riguardanti i tributi locali, le tariffe ed in genere gli atti che il comune è tenuto ad adottare in esecuzione di leggi statali o regionali, di quelle riguardanti il funzionamento di organi, dei servizi, degli uffici, delle aziende nonché del personale, e quelle riguardanti materie di consultazione referendarie nazionale e riguardanti i diritti dei singoli cittadini e di gruppi.

2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini elettori del comune.

ART.32 PROCEDURE REFERENDARIE

1. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) 1/10 degli elettori del comune;

b) il consiglio comunale, con atto assunto con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica;

c) tre consigli circoscrizionali con delibere adottate con voti favorevoli di almeno 2/3 dei consiglieri in carica.

2. Le richieste di referendum sono presentate entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le norme del regolamento.

3. Il referendum, secondo le norme del regolamento viene indetto dal sindaco in una data compresa tra il 15 Maggio e il 30 Giugno di ogni anno.

4. Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza del consiglio comunale.

5. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale restano sospese le procedure referendarie fino a tre mesi dall'insediamento del nuovo consiglio.

6. È istituito il comitato dei garanti per il referendum, con compiti di verificare la regolarità della richiesta di referendum, l'ammissibilità del referendum stesso con riferimento a quanto disposto dal regolamento e dal presente statuto e la regolarità delle operazioni di voto.

7. Con regolamento il consiglio comunale fissa la composizione del comitato dei garanti per il referendum, e ne disciplina il funzionamento; determina tra l'altro i requisiti di ammissibilità del referendum, le condizioni di accoglimento della proposta, la disciplina delle modalità per la raccolta e l'autentica delle firme dei promotori, e le modalità organizzative della consultazione.

8. La consultazione referendaria è valida se vi ha partecipato la maggioranza degli elettori e la proposta è approvata se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

9. Gli esiti del voto referendario vanno posti all'ordine del giorno nella prima seduta utile del consiglio comunale e comunque non oltre 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

ART.33 CARTE DI DIRITTI

1. Il comune può adottare carte dei diritti elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal comune nel corso di una seduta pubblica del consiglio.

2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale. Le carte possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.

Il comune ne dà pubblicità e le inserisce nei propri regolamenti quali criteri d'indirizzo per l'attività comunale.

ART.34 TUTELA DEI CITTADINI

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge, è dato a qualsiasi elettore di proporre, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi, avverso atti posti in essere da altre pubbliche amministrazioni, che spettano al comune.

2. L'azione è esperibile dopo che l'elettore abbia notificato l'atto d'interpello al comune in ordine alla intenzione dell'ente di proporre il giudizio, e siano decorsi quindici giorni.

3. L'atto deliberativo diretto alla proposizione dell'azione va comunicato all'interpellante.

ART.35 DIFENSORE CIVICO

1. È istituito l'ufficio del difensore civico quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.

2. Il difensore civico segnala, di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'amministrazione comunale, degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune.

3. Esso è eletto dal consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, a scrutinio segreto, tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, che abbiano compiuto il 55° anno di età, che abbiano la necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo, e che diano ampia garanzia di indipendenza e probità.

4. Non possono essere nominati difensore civico coloro che sono ineleggibili alla carica di consiglieri comunali; i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; i membri delle comunità sanitarie locali; i ministri di culto; gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o chiunque ne ricavi da essa,

comunque e a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributo; gli ascendenti o discendenti ovvero parenti ed affini fino al quarto grado degli amministratori, del segretario del comune o dipendenti sia del comune che degli enti, aziende e istituzioni dipendenti; chiunque abbia subito condanne penali o abbia carichi pendenti. Sono, altresì, ineleggibili i professionisti che abbiano contenziosi legali aperti con il comune e quelli che abbiano ricevuto incarichi professionali dal comune stesso, nonché appartenenti ad aziende speciali ed istituzioni dell'ente.

5. Per le stesse cause, se sopravvenute, il consiglio comunale ne pronuncia la decadenza. Può essere revocato d'ufficio, con deliberazione motivata del consiglio comunale, il difensore civico che si rende responsabile di gravi inadempienza ai doveri d'ufficio.

6. Il difensore civico dura in carica quattro anni dalla data dell'elezione e comunque fino alla scadenza dell'amministrazione in carica. Esso non è rieleggibile. Per i quattro anni successivi alla scadenza dell'incarico esso non è eleggibile alla carica di consigliere comunale. Il difensore civico nel periodo dell'esercizio delle sue funzioni non dovrà essere iscritto a partito o movimento politico.

7. Le funzioni di difensore civico non possono essere svolte a titolo gratuito per non precludere la scelta tra coloro che sono sprovvisti di redditi propri.

8. Con l'elezione il consiglio comunale delibera in merito all'indennità, ne fissa la sede presso idonei locali messi a sua disposizione, dispone per le attrezzature d'ufficio e per il distacco dei funzionari, impiegati e personale ausiliario proveniente dai ruoli comunali o da enti dipendenti, personale che opererà alle dipendenze funzionali del difensore civico, nonché di quant'altro necessario per il buon funzionamento e l'autonomia dell'ufficio stesso.

ART.36 FUNZIONI E COMPITI

1. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può chiedere l'esibizione, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.

2. Invia al consiglio comunale entro il primo bimestre di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata anche di eventuali proposte di innovazioni regolamentari e amministrative.

3. Può inviare, di propria iniziativa, in ogni momento, relazioni al consiglio comunale su specifiche questioni che necessitano di particolare e rapida valutazione e, a richiesta, può essere sentito dal consiglio e dalle commissioni consiliari.

4. Il consiglio comunale può adottare apposito regolamento per la attuazione delle norme del presente statuto e per meglio disciplinare le funzioni e l'ufficio del difensore civico.

TITOLO VI SUL DECENTRAMENTO

ART.37 CIRCOSCRIZIONI

1. Le circoscrizioni di decentramento vengono costituite nel numero e con gli ambiti territoriali fissati con delibera del consiglio comunale.

2. Alle circoscrizioni vengano affidati compiti di iniziativa propositiva, deliberativi e consultivi nelle materie e servizi di base che saranno indicati nel regolamento.

ART.38 ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

1.Gli organi delle circoscrizioni sono:

- Il consiglio
- Il direttivo
- Il presidente

le cui elezioni, composizioni e compiti nonché indennità sono stabiliti dal regolamento.

ART.39 ELEZIONI

1.L'elezione dei consiglieri circoscrizionali avrà luogo a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti con sistema proporzionale.

ART.40 UFFICI CIRCOSCRIZIONALI

1.In ogni circoscrizione è istituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni di istituto, alla cui direzione è preposto un funzionario direttivo con compiti di segretario verbalizzante e responsabile del personale assegnato agli uffici circoscrizionali, che resta funzionalmente dipendente dei dipartimenti di appartenenza.

2.Il consiglio comunale assicura attraverso il bilancio le risorse finanziarie occorrenti.

TITOLO VII L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA

ART.41 PRINCIPI E FINALITÀ

1.Il comune, mediante i servizi pubblici contribuisce in maniera determinante allo svolgimento ordinario della vita civile del suo territorio e allo sviluppo economico e sociale della comunità

2.Per favorire il processo di espansione dell'amministrazione per servizio rispetto a quella per uffici e conseguire una sempre più netta separazione tra compiti di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, i servizi pubblici devono essere gestiti con criteri imprenditoriali, mediante le strutture e nelle forme che assicurano il più alto livello di efficienza ed economicità, anche in collaborazione con i privati, con i quali il comune può partecipare a società di capitali.

ART.42 FORME DI GESTIONE

1.Il comune provvede alla gestione di servizi pubblici locali nelle seguenti forme:

- a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche istituzionali del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di società per azioni a prevalenza capitale pubblico locale qualora sia opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, oltre alla partecipazione diretta del comune, anche quella di altri soggetti pubblici e privati;
- e) a mezzo di istituzioni esclusivamente per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza o natura imprenditoriale.

2. Nelle forme di gestione dei servizi pubblici di cui ai punti c-d-e, il comune deve assicurare il rispetto delle minoranze nella nomina, attraverso il voto limitato, degli amministratori scelti dal consiglio comunale. Per essi il regolamento comunale deve fissare, le cause d'incompatibilità, le modalità di surroga e i requisiti minimi opportuni alla carica, stabilendo in particolare i criteri di prestigio, competenza ed esperienza amministrativa e tecnico-professionale nello specifico settore di attività.

3. Il regolamento comunale disciplina la presentazione delle candidature e i criteri della loro valutazione, con la predisposizione dei profili individuali.

4. Il comune al fine di assicurare la migliore efficacia ed efficienza dei servizi e di attuare la separazione tra compiti politici e gestionali, determina compatibilmente con le forme di gestione le caratteristiche qualitative e quantitative del servizio da erogare, l'ammontare dei costi sociali a carico del comune e degli altri enti pubblici e i diversi obiettivi del comune e della assuntrice del servizio, dichiarandone e disciplinandone i rapporti di scambio in tema di costi, prezzi e tariffe.

5. Nelle ipotesi di concessione a terzi, o di gestione in mezzo di aziende speciali, di società per azioni o di istituzione, il personale già adibito ai servizi gestiti in economia dal comune, sentite le OO.SS. viene trasferito nel numero occorrente per le qualifiche necessarie per dette gestioni, fermo restando le norme del regolamento di cui al DPR del 4-10-86 n. 902.

6. Il comune deve dotarsi di una propria struttura tecnica che, compatibilmente con la specifica forma prescelta, è deputata al controllo della costante osservanza dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo che precede, nonché al controllo dell'osservanza degli atti che disciplinano i rapporti tra comune ed assuntrice dei servizi pubblici.

7. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione di servizi pubblici devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e devono essere corredate da una relazione del collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari.

ART.43 AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è un ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

2. Lo statuto è approvato dal consiglio comunale con la delibera istitutiva dell'ente, ed è regolato dai seguenti principi:

- netta separazione tra poteri di indirizzo e controllo, attribuito agli organi elettivi e poteri di gestione, attribuiti al direttore e ai dirigenti;
- responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna della azienda;
- costante rispetto dell'indirizzo generale dato dal consiglio comunale.

3. Con la stessa delibera il comune determina e conferisce il capitale di dotazione dell'azienda.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento aziendale.

5.Lo statuto dell'azienda speciale può prevedere l'impianto e la gestione di servizi, per il quale terrà contabilità separata e deve prevedere un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica gestionale.

6.L'azienda speciale può promuovere o stipulare accordi e convenzioni con altri oggetti pubblici e privati nonché costituire o partecipare a società di capitali. Tali determinazioni sono qualificate, a tutti gli effetti, atti fondamentali.

ART.44

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE

1.Il consiglio di amministrazione dell'azienda è composta dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a 6 e né superiore a 10 eletti dal consiglio comunale fuori dal proprio seno e in possesso dei requisiti indicati nel regolamento, la metà di essi deve essere scelta tra gli iscritti negli ordini professionali, individuati dalla giunta in ragione dell'attività dell'azienda.

2.Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione decadono con il consiglio comunale che li ha eletti e restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

ART.45

REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.Il consiglio comunale può revocare il presidente e i membri del consiglio di amministrazione per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali, per inefficienza.

2.In caso di revoca dell'intero consiglio, tutti i poteri di gestione possono essere esercitati per un periodo non superiore a tre mesi da un amministratore straordinario nominato dal consiglio comunale tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnico amministrativa di enti o società pubbliche o private di media o di grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. Entro tale periodo il consiglio comunale provvede alla nomina del nuovo consiglio.

In ogni caso l'amministratore straordinario resta in carica fino all'insediamento del presidente.

3.La deliberazione di revoca dell'assunzione del servizio è assunta dal consiglio comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'istituzione dell'azienda che può disporre una diversa forma di gestione tra quelle indicate nell'art.42.

ART.46

DIRETTORE

1.Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione in base alle norme dello statuto dell'azienda che può prevedere anche la nomina di un vice direttore.

ART.47

BILANCIO E CONTABILITÀ

1.I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e conto consuntivo delle aziende sono approvate dal consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi ad esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto

consuntivo del comune. Devono essere inoltre sottoposti all'approvazione del consiglio comunale gli atti fondamentali dell'azienda.

2.Le modalità per il coordinamento delle contabilità e dei bilanci del comune e dell'azienda sono disciplinate dal regolamento comunale.

3.Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce periodicamente al consiglio comunale sull'andamento dell'azienda ed annualmente ne illustra i bilanci, in tali circostanze la struttura tecnica del comune di cui al comma 6 dell'art.42 presenta una autonoma relazione.

ART. 48

SOCIETÀ PER AZIONI - PARTECIPAZIONE COMUNALE

1.Il comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali con prevalente capitale pubblico locale, i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi destinati, anche non esclusivamente, alla popolazione del comune.

2.Il comune può partecipare anche con quote minoritarie e per le finalità di cui all'art.42 a società di capitali con prevalente capitale privato, purché nello statuto venga espressamente riconosciuto il diritto previsto dall'art. 2458 c.c., di nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione e uno del collegio sindacale.

3.Il sindaco o il consigliere di amministrazione designato dal comune nelle società di cui sopra, riferiscono periodicamente al consiglio sull'andamento delle società cui il comune partecipa e ne illustra annualmente i bilanci.

Il bilancio dovrà essere corredato anche di una relazione dello stesso organo tecnico di revisione previsto dall'Art.42 comma 6.

ART.49

ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

1.Per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il comune si può valere di una istituzione.

2.La deliberazione istitutiva è assunta dal consiglio comunale che ne determina la finalità e gli interessi, ne individua le competenze e la dotazione finanziaria in base alla quale il comune conferisce il capitale necessario e ne approva lo statuto.

3.Organi della istituzione sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore.

ART.50

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI

1.Per la composizione, la nomina, la durata in carica e la revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione si applicano gli art. 44 e 45.

2.Il consiglio di amministrazione determina l'attività dell'istituzione nell'ambito delle finalità e degli indirizzi indicati dal consiglio comunale; redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo; i bilanci pluriennali e i programmi generali e settoriali; delibera tutti gli atti che comportano spese, fatta eccezione per quelli che il regolamento attribuisce alla competenza del direttore.

ART.51

IL PRESIDENTE

1. Il presidente dell'istituzione è nominato dal consiglio comunale, contestualmente agli altri componenti del consiglio di amministrazione, su proposta della giunta.

2. Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne coordina l'attività con quella del comune, in armonia con gli indirizzi dettati dal consiglio comunale.

3. Il presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con i terzi ed in giudizio e può adottare, nei casi di urgenza e sotto sua responsabilità, atti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica di questi nella prima seduta successiva all'adozione.

ART.52 DIRETTORE

1. Il direttore è nominato dal consiglio comunale in base a concorso pubblico o per contratto pubblico o privato, secondo le modalità previste dal regolamento comunale e deve essere munito dei requisiti dallo stesso stabiliti.

2. Egli partecipa con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione; formula pareri e proposte al consiglio di amministrazione e al suo presidente; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e ai provvedimenti del presidente; dirige e coordina il personale dell'istituzione, irrogando le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della censura e proponendo l'adozione delle sanzioni più gravi; controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento; adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione o del suo presidente.

3. Il consiglio di amministrazione può nominare un vice direttore destinato a supplire il direttore in via generale, in caso di assenza o impedimento temporanei, e può conferire deleghe specifiche ai dirigenti dell'istituzione, nei casi e con i limiti stabiliti dal regolamento.

ART.53 REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'istituzione, ispirandosi ai criteri dettati dallo statuto per l'organizzazione degli uffici comunali.

2. Il personale occorrente è assegnato all'istituzione del comune, sulla base dei programmi di attività deliberati dall'istituzione e approvati dal consiglio comunale.

3. Il regolamento non può prevedere che la copertura di posti dell'organico dell'istituzione avvenga con le altre modalità previste per il personale del comune.

4. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è la stessa del comune.

ART.54 VIGILANZA, BILANCIO, CONTABILITÀ.

1. Il consiglio comunale esercita la vigilanza sull'attività della istituzione, ne approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della gestione su cui il presidente riferisce periodicamente. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali e il conto consuntivo sono sottoposti alla approvazione del consiglio comunale, cui sono trasmesse tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituzione.

2. Il collegio dei revisori dei conti svolge nei confronti dell'istituzione le medesime attività di controllo che svolge nei confronti del comune, esercitando gli stessi poteri.

ART.55
COOPERAZIONE ESTERNA - PROVINCIA E COMUNI

1. Il comune sviluppa i più ampi rapporti con i comuni e con la provincia per promuovere le forme associative più appropriate in relazione ai servizi pubblici di interesse della comunità; al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi stipula con detti enti apposite convenzioni come previste dalla legge.

2. La convenzione deve stabilire espressamente le forme di consultazione tra i contraenti, i rapporti finanziari, i rispettivi obblighi, le garanzie reciproche.

3. Ai fini di una gestione associata e più economica di uno o più servizi pubblici, il comune costituisce consorzi con altri comuni e con la provincia, nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge e nel presente statuto.

4. Lo statuto del consorzio deve poi prevedere le norme organizzative e di funzionamento, la struttura degli organi collegiali e di gestione.

5. L'assemblea del consorzio è composta dai sindaci o presidenti degli enti consorziati o loro delegati ed elegge il consiglio di amministrazione e il presidente.

6. Il comune non può partecipare a più di un consorzio con gli stessi consorziati, ma può stipulare più convenzioni.

7. La convenzione e l'atto costitutivo del consorzio sono sottoscritti dal sindaco o da un suo delegato previa approvazione della convenzione stessa e dello statuto del consorzio da parte del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Gli atti fondamentali del consorzio devono essere trasmessi al comune.

ART.56
COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI E CON PRIVATI

1. Il comune, ove ritenuto opportuno o necessario per il conseguimento di scopi di pubblica utilità, può stipulare convenzioni e costituire consorzi con enti pubblici diversi dai comuni e dalla provincia, nonché con soggetti privati.

2. Per la stipulazione di convenzione e consorzi di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

ART.57
ACCORDI DI PROGRAMMA PROPRI

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e degli altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interventi, il comune e per esso il Sindaco, sentito il parere favorevole del consiglio comunale, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tale fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo di programma fondato sul consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere rettificata dal

consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

5.La disciplina degli accordi di programmi previsti dalla legge e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune.

ART. 58

PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMI

1.Sia nel caso di iniziativa propria sia nel caso d'iniziativa di altri enti, il sindaco od il rappresentante del comune nel collegio di vigilanza previsto dalla legge, riferisce periodicamente al consiglio comunale sull'attività svolta in attuazione del programma; in occasione della sessione di esame del bilancio consuntivo presenta una relazione illustrativa.

ART.59

FUNZIONI E COMPITI DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA

1.Il comune esercita le funzioni amministrative che, a livello locale, vengono organizzate dalla regione ai sensi dell'art.117 e dell'art.118, primo comma, della costituzione, con propria legge che identifica nelle materie e nei casi di cui al citato art.117, gli interessi locali a livello comunale.

Coopera, inoltre, con altri comuni, con la provincia e con la regione nel rispetto della relativa legislazione regionale, per la realizzazione di efficiente sistema di autonomia locale, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

Il comune collabora con la provincia per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di competenza provinciale nel settore economico, produttivo commerciale e turistico e nel settore sociale, culturale e sportivo.

2.Il comune e la provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3.Il comune formula annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, in ottemperanza della legge regionale.

Le proposte del comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale ai fini di coordinamento.

4.Il comune si pone quale ente di decentramento anche quale sede di circondario provinciale. A tal fine favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali.

5.Il comune collabora, nelle forme previste dallo statuto della provincia a realizzare la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della provincia stessa.

TITOLO VIII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART.60

PRINCIPI ED OBIETTIVI

1.L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione

politica di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione amministrativa, s'informa ai principi di democrazia, di partecipazione e di decentramento. I compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettano al segretario del comune, che li esercita avvalendosi delle strutture operative, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale il segretario dipende funzionalmente, e con l'osservanza del presente statuto.

Detta attività si ispira, come caratteri essenziali della propria organizzazione, ai criteri dell'autonomia, della funzionalità e della economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2.L'amministrazione del comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3.Tutti i principi riguardanti l'attività gestionale sono estesi alle gestioni dei servizi affidate per aziende speciali o per concessione o mediante istituzioni o altra forma gestionale, compatibilmente con la natura, l'entità strutturale e le finalità di esse.

4.Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture; la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione del singolo dipendente.

5.Coloro che sono preposti alla direzione o alla responsabilità di conduzione di qualsiasi anello della struttura debbono essere professionalmente idonei all'esercizio delle rispettive funzioni; debbono possedere la professionalità specifica richiesta dalla struttura amministrativa considerata ed avere attitudini alla direzione ed al coordinamento, dimostrando capacità di promuovere ed incentivare l'attività dei collaboratori, di programmare sistematicamente l'attività della struttura alla quale sono preposti oltre alla capacità progettuale e di promozione dei lavori di gruppo, coinvolgendo tutti gli operatori; devono dimostrare sensibilità nel corrispondere alla domanda sociale. Sono responsabili dei risultati positivi e negativi conseguiti dalle strutture che dirigono; possono essere convocati e sentiti dal consiglio e dalle commissioni consiliari in ordine a specifici fatti ed atti amministrativi rientranti nelle loro competenze.

ART. 61

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

1.L'organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale è disciplinato da apposito regolamento, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, col quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, regolamenti e dal presente statuto sono, fra l'altro, stabilite le attribuzioni ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi, assicurando la individuazione dei dipendenti responsabili della gestione e della attuazione degli obiettivi di competenza degli organi elettivi dell'ente.

2.La struttura comunale si articola in dipartimenti, servizi ed unità operative.

Nel dipartimento si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso, nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

Il dipartimento si articola in servizi ed unità operative.

I servizi e le unità operative sono organizzati per moduli orizzontali in modo che la struttura

sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, che agiscono per competenza e responsabilità dirette.

ART. 62 VALUTAZIONE DELL'ECONOMICITÀ

1. Il comune per consentire la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici nell'organizzazione degli uffici, introduce controlli di gestione e sistemi di contabilità analitica avvalendosi di apposito ufficio organizzazione e metodo.

2. Introduce, inoltre, nell'organizzazione del lavoro sistemi a tecnologia avanzata per lo snellimento delle procedure e incentiva l'aggiornamento professionale e la formazione del personale.

ART. 63 SEGRETERIE

1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione dirette al sindaco, al vice sindaco, agli assessori, al presidente del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari, ai gruppi consiliari, al presidente del collegio dei revisori dei conti devono essere istituite apposite segreterie particolari il cui personale e le relative attribuzioni saranno definite dalla norma regolamentare.

2. Il sindaco e gli assessori possono per l'esercizio delle funzioni e per obiettivi determinanti, avvalersi di un professionista esterno di elevata qualificazione esperto nelle materie delegate.

Il rapporto a termine verrà regolato attraverso convenzioni.

ART. 64 PERSONALE COMUNALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato con accordi collettivi nazionali.

ART. 65 DIRIGENTI COMUNALI

1. I dirigenti del comune sono individuati nelle figure professionali dei coordinatori di dipartimento e dei direttori di servizio, secondo le disposizioni contenute nel regolamento del personale e nei contratti collettivi.

ART. 66 RUOLI DEI DIRIGENTI

1. Spetta ai dirigenti la gestione amministrativa dell'ente ed in particolare la responsabilità di pareri tecnici previsti dalla legge e dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della gestione delle risorse economiche ad essi demandate, alla osservanza da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di

lavoro a ciascun assegnato.

2. Provvedono ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al dipartimento stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento relativo alla competenza del proprio dipartimento, nonché eventualmente, alla adozione del provvedimento finale.

ART.67

CONTRATTI ESTERNI A TEMPO DETERMINATO

1. La giunta può provvedere alla copertura dei posti, vacanti di organico, dei responsabili dei dipartimenti di qualifiche apicali, o di alta specializzazione nella misura massima del 30%, arrotondato per eccesso, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, di durata non superiore a 5 anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

Qual che sia il contratto dovrà convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato.

2. Le modalità per l'assunzione a contratto sono definite dalla giunta prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non può in nessun caso essere superiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento né superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica. Agli assunti con contratto a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'età.

ART.68

COORDINAMENTO FUNZIONALE

1. L'attività di programmazione e il raccordo generale a livello tecnico amministrativo tra i dipartimenti dell'ente e il raggiungimento della migliore organizzazione ed efficienza dei servizi, in relazione agli obiettivi politico-amministrativi, si realizzano mediante lo staff generale di coordinamento.

2. Lo staff, di cui fanno parte tutti i dirigenti, è presieduto dal segretario comunale che lo convoca di propria iniziativa o su disposizione del sindaco.

3. Alle riunioni dello staff di coordinamento possono partecipare i componenti della giunta.

ART.69

SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario generale del comune svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. In particolare individua sulla base della materia ciascun procedimento, relativo ad atti di competenza del comune, il dipartimento responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della predisposizione del provvedimento finale e cura che il dirigente di ciascun dipartimento provveda ad assegnare a se, o altro dipendente addetto al dipartimento stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed eventualmente, alla predisposizione, del provvedimento finale.

3. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della giunta e del consiglio, ne cura la verbalizzazione che sottoscrive unitamente al sindaco, all'assessore, al presidente del consiglio e consigliere anziano.

ART.70 VICE SEGRETARIO GENERALE

1.E' istituita la figura professionale del vice segretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Il vice segretario è scelto tra i dirigenti di dipartimento di ruolo, mediante concorso per titoli, in possesso di laurea in materie giuridiche od equipollente.

2.Il parere di legittimità, in assenza del segretario generale, è espresso dal vice segretario che darà atto nella deliberazione dell'impedimento del segretario generale.

3.Spettano al vice segretario generale oltre ai compiti di cui al 1° comma del presente articolo quello di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione definite con l'ordinamento degli uffici, ed attinenti alle funzioni amministrative-istituzionali degli organi collegiali.

4.Ravvisandone la opportunità, la giunta può attribuire le funzioni vicarie del segretario anche ad altro dirigente di dipartimento che abbia gli stessi requisiti del vice segretario generale.

ART.71 REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE - PARERI

1.Prima del parere di legittimità di competenza del segretario generale sulle proposte di deliberazioni di giunta e consiglio, è richiesto parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei dirigenti interessati e del responsabile di ragioneria.

2.I predetti pareri, debitamente sottoscritti, devono essere espressi dai dirigenti competenti nella trattazione della pratica, entro il termine massimo di giorni trenta dalla richiesta e sono inseriti nell'atto deliberativo.

Gli stessi pareri devono sempre precisare se la conclusione dell'articolato è favorevole o contrario alla proposta.

3.Il contenuto del parere tecnico consiste nella verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia ed alla peculiarità del servizio oggetto di deliberazione e riguarda il riscontro dell'atto al soddisfacimento di effettive esigenze.

4.Il parere di contabilità è teso al costante controllo dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di competenza e di quella dei residui, avendo cura di specificare le influenze che la proposta avrebbe dal lato dell'entrata o della spesa. Esso, nel caso in cui si riferisca ad una proposta di spesa, dovrà tenere conto dell'aspetto della legalità ed indicare l'esistenza o meno sul capitolo di pertinenza delle sufficienti disponibilità, tenuto conto degli impegni precedentemente assunti sullo specifico capitolo nonché gli effetti che tale sottrazione di disponibilità implica nell'equilibrio della gestione di competenza. L'eventuale parere non favorevole deve essere motivato e, nei casi in cui manchi la necessaria copertura finanziaria, devono essere indicate possibili proposte di storni o variazioni al bilancio prendendo in considerazione anche eventuali nuove o maggiori entrate.

5.Il segretario generale esprime parere di legittimità sulla proposta, a conclusione dell'istruttoria della deliberazione della quale è responsabile per effetto di quanto stabilito dalla legge.

6.I predetti pareri sono obbligatori ma non vincolanti per il consiglio e per la giunta.

7.Nel caso dovessero essere disattesi, l'organo che adotta il provvedimento dovrà necessariamente precisare i motivi per i quali disattende i pareri espressi.

ART.72

TERMINI PER I PARERI

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, vanno espressi su richiesta della giunta entro il termine di 60 gg. o diverso termine previsto dalla legge, trascorsi i quali si può prescindere dal parere.

TITOLO IX ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART.73 AUTONOMIA E PRINCIPI FINANZIARI

1. Il comune ha, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e delle risorse trasferite, secondo quanto riconosciuto dall'ordinamento della finanza locale e in osservanza dell'ordinamento finanziario e contabile, riservati alle leggi dello stato, nonché secondo quanto garantito dalle leggi di coordinamento dell'autonomia finanziaria regionale con quella comunale.

2. Strumento dell'autonomia è il sistema di bilancio di previsione conto consuntivo di tipo finanziario, da deliberarsi entro i termini di legge, regolato dai principi di universalità, di integrità, di pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e di altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi e per servizi ed interventi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

4. La relazione previsionale e programmatica ed i bilanci pluriennali costituiscono momenti di programmazione organica coordinata della finanza del comune. Alla gestione del bilancio provvede la giunta collegialmente su proposta dell'assessore competente.

ART.74 AUTONOMIA IMPOSITIVA

1. Nei limiti garantiti dalla legge, il comune esercita la propria autonoma potestà impositiva valutando con principi di equità le esigenze di sviluppo e di progresso economico e sociale della comunità e le capacità contributive dei cittadini nel procedere a commisurare le tariffe impositive delle imposte proprie, delle addizionali e delle compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, delle tasse e dei diritti propri.

2. Esso è destinatario, secondo i piani ed i programmi regionali, di contributi speciali dello stato assegna alla regione per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il mezzogiorno.

3. Può formulare autonome valutazioni e proposte per promuovere interventi statali e regionali previsti per fronteggiare situazioni eccezionali, per investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico o previste in aree o per situazioni definite dalla legge, per la realizzazione nel comune del piano regionale di sviluppo e dei programmi regionali di investimento.

ART.75

DEMANIO E PATRIMONIO - INVENTARI

1. Il comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio e dei relativi beni redige dettagliati inventari.

2. La gestione del patrimonio disponibile deve in particolare curarne lo scopo fruttifero e produttivo.

3. Il comune assume il compito di valorizzare il patrimonio dei beni culturali ed ambientali con priorità per la zona archeologica di Cuma e di promuoverne la fruizione da parte della generalità dei cittadini sia nazionali che stranieri; assume iniziative per l'acquisizione di beni appartenenti allo stato o ad altri enti.

4. Promuove la tutela e, nell'ambito della legge, tutela direttamente il patrimonio storico, artistico ed archeologico; promuove altresì lo sviluppo del patrimonio culturale specie nelle sue espressioni di costume e di tradizione locali.

5. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, promuovendo ed attuando piani generali e particolari per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento del suolo, dell'aria e delle acque.

6. Promuove la realizzazione di infrastrutture, strutture; servizi ed impianti tendenti a valorizzare il patrimonio dei beni culturali ed ambientali e ne assicura l'accesso.

7. Apposito regolamento disciplinerà i modi di gestione e di fruizione delle infrastrutture, delle strutture, dei servizi e degli impianti e prevederà il concorso degli enti, organismi di associazione volontarie o promosse dal comune.

ART.76

CONTROLLO ECONOMICO E DI GESTIONE

1. Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione sulla base dei principi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. I programmi definiti per la gestione pluriennale ed annuale trovano preciso riscontro nel bilancio con la previsione delle risorse finanziarie occorrenti.

3. Deve essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertare la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

4. Col bilancio di previsione, le risorse da impiegare vengono assegnate per "centri di responsabilità tecnica e politica".

5. La spesa prevista in bilancio viene riclassificata per centri di costo in modo da poter conoscere i costi effettivi che vengono sostenuti per la gestione dei servizi ed elaborare adeguati indicatori di efficienza.

6. Il regolamento introduce forme di controllo di gestione basate sul controllo della coerenza dell'andamento della gestione con i costi individuati a preventivo, da affiancare al controllo della gestione finanziaria, che deve essere potenziato migliorando gli strumenti di rilevazione.

7. La contabilità viene dal regolamento normata stabilendo le necessarie correlazioni con la gestione del bilancio ed adeguando il sistema di rilevazione inventariale dei beni immobili e dei beni mobili.

ART.77

ATTIVITÀ DI REVISIONE - COLLEGIO DEI REVISORI

1. L'attività di revisione può comportare proposte al consiglio comunale in materia di

gestione economico-finanziaria.

2. Il collegio dei revisori dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.

Al riguardo, può essere sentito dal consiglio comunale e dalle commissioni consiliari permanenti.

3. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge o dal presente statuto, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti.

4. E' in ogni caso facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

5. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

6. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazioni delle relative responsabilità.

ART.78

UFFICIO DI REVISORE DI CONTI

1. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio di revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni, in quanto applicabili, e del presente statuto.

2. Nello stesso regolamento verranno indicate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici del comune.

3. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelle di eleggibilità a consigliere comunale fissati dalla legge e non ricadere nei casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per gli assessori e per il difensore civico.

4. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate dal regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto applicabili le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO X

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E LE FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL' INFORMAZIONE

ART.79

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi dei cittadini, singoli o associati, è consentita la partecipazione degli interessati attraverso la facoltà ed i poteri riconosciuti dalla legge.

2. Apposito regolamento recepisce - e ne disciplina l'attuazione - le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi contenute nella legislazione statale, per quanto riguarda i principi e le adatta alla realtà sociale ed istituzionale del comune e delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti; in particolare recepisce, disciplina ed attua i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, il ruolo dei responsabili dei singoli procedimenti e la unità operativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti legittimati, la semplificazione dell'azione amministrativa e relativa conferenza dei servizi. Inoltre fissa: le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materie di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini; l'accesso ai documenti amministrativi e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni relative; la individuazione delle categorie di documenti formati dall'amministrazione comunale o comunque rientranti nella propria disponibilità che sono sottratti all'accesso secondo le relative disposizioni di legge per quanto di competenza comunale; le modalità per la pubblicazione delle direttive, dei programmi, delle istruzioni, delle circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero riguardino interpretazioni di propri atti e provvedimenti o dettano disposizioni per l'applicazione di norme regolamentari, sia del comune che delle aziende speciali, istituzioni ed altre strutture da esso dipendenti.

ART.80

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità e di efficacia; il regolamento ne disciplina l'attuazione, nonché le responsabilità nel procedimento, la partecipazione al procedimento, la semplificazione dell'azione amministrativa, l'accesso ai documenti amministrativi.

ART.81

OBIETTIVI

1. Il comune assume tra gli obiettivi della sua azione il miglioramento delle relazioni con il cittadino, realizzando un terreno di convergenza fra gli interessi della pubblica amministrazione e quelli della utenza, informando la sua attività ai principi della partecipazione, perseguendo i valori di democrazia e di responsabilità, sia da parte dell'amministrazione che dell'utenza, per la giusta valorizzazione del merito e dell'operato positivo.

2. Favorisce un impegno attivo del cittadino verso la pubblica amministrazione, attraverso una informazione costante ed assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica diffusione dei programmi, delle decisioni e degli atti amministrativi di sua competenza.

ART.82

ATTI E PROCEDIMENTI

1. Gli atti amministrativi del comune sono pubblici, nei modi stabiliti dalla legge e dalla norma regolamentare.

2. I provvedimenti amministrativi del comune devono essere motivati. Tutti i cittadini singoli ed associati hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi di cui sono destinatari. I cittadini hanno diritto di conoscere i responsabili dei procedimenti amministrativi. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge e dal regolamento.

3. Per ogni dipartimento, servizio e unità operativa, ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi individua i responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

4. Il diritto d'accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

5. Le copie degli atti amministrativi e dei documenti vengono rilasciate previo pagamento dei soli costi di riproduzione e diritti dovuti secondo le normative vigenti.

6. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento amministrativo l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'adozione del provvedimento finale; determina, altresì le misure organizzative idonee a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, a favorirne lo svolgimento imparziale ed assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

7. Il comune per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, istituisce uffici comunicazioni e pubbliche relazioni possibilmente decentrati, abilitati a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti dei servizi.

Istituisce, inoltre, osservatorio per esperire indagini sui bisogni della popolazione, creare strutture polifunzionali per favorire l'integrazione sociale e l'associazionismo.

8. Per il conferimento di incarichi professionali è istituito un albo di professionisti accreditati presso l'ente.

Per l'esecuzione di lavori di somma urgenza è istituito un elenco di ditte accreditate presso l'ente. Apposito regolamento disciplinerà la materia.

ART.83

RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Le oo.ss. maggiormente rappresentative esistenti con proprie strutture nell'ambito del territorio comunale, tali riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti, hanno diritto all'informazione ed alla consultazione non vincolante sull'attività amministrativa e politica istituzionale dell'ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2. In particolare l'informazione si concreta sulle seguenti materie:

- il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- le innovazioni tecnologiche;
- gli organi dei servizi e degli uffici;
- l'organizzazione del lavoro;
- la politica degli organici e di affari del personale;
- l'informazione può riguardare ancora i programmi di impegni assunti e i programmi di investimento;
- i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
- il bilancio preventivo ed il conto consultivo;

- e quanto altro l'amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Resta salvo il diritto di contrattazione, secondo le disposizioni vigenti.

TITOLO XI RESPONSABILITA'

ART.84 SFERE DI RESPONSABILITÀ

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al procuratore generale della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale od ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta dal sindaco.

ART.85 DANNI CONSEGUENTI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1° quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione dei diritti del terzo sia cagionata dal compimento di atti o operazione, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazione al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiale del comune sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART.86 MANEGGIO DI DANARO

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale

autorizzazione, nel maneggio del danaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

2. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'adozione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART.87 PARERI CONSULTIVI E RESPONSABILITÀ

1. Il segretario comunale, il responsabile del servizio interessato rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'art.66 del presente statuto.

2. Il segretario, unitamente al responsabile preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.

TITOLO XII NORME TRANSITORIE

ART.88 REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA

1. Nel caso che, con l'entrata in vigore del presente statuto, non possano ancora applicarsi le norme del regolamento comunale di contabilità e quella del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e comunque fino a quando i suddetti regolamenti non saranno divenuti esecutivi, si farà riferimento, per le rispettive materie, alle norme sulla contabilità generale dello stato vigenti, ai capitolati generali di appalto in vigore per il provveditorato generale dello stato, laddove non vigono capitolati generali o speciali d'appalto del comune, e alle norme in materia di appalto e forniture, comprese quelle delle direttive comunitarie recepite, nonché alla legislazione regionale, compatibili con le norme del presente statuto e con la legge 8 Giugno 1990, n. 142 tenendo conto delle disposizioni del comma secondo e del comma quinto dell'articolo 59 della stessa legge 142 del 1990.

2. I regolamenti interni del consiglio e della giunta sono deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto. I regolamenti per i servizi comunali devono essere predisposti nell'anno successivo. Eventuale proroga, per non più di un anno, può essere disposta con delibera consiliare adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti comma, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili con le norme dello statuto medesimo.

3. Per il funzionamento degli organi comunali, dopo l'entrata in vigore del presente statuto e fino alla entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, le norme statutarie possono essere integrate con disposizioni interne provvisorie, deliberate dal consiglio comunale e, per quanto attiene la giunta deliberate dalla giunta stessa.

4. Le sedute del consiglio comunale hanno luogo, comunque, su invito diramato dal Presidente del consiglio almeno tre giorni liberi prima della data fissata, unitamente all'ordine del giorno da discutere, salvo i casi di urgenza con la notifica dell'invito e dell'ordine del giorno 24 ore prima della seduta.

Le sedute sono legali con la presenza della metà dei consiglieri comunali assegnati.

5. Restano confermati provvisoriamente e fino alla adozione di provvedimenti anche di carattere amministrativo, tutti i rapporti giuridici comunque instaurati alla data di entrata in

vigore dello statuto, rientranti nelle competenze comunali in virtù della Legge 142 del 1990 e dello statuto comunale, compresi i rapporti instaurati in settori precedentemente di competenza di altri soggetti pubblici ed ora riguardanti le funzioni comunali per l'Art. 9 della citata legge 142.

ART.89
PRIMA VERIFICA E REVISIONE STATUTARIA

1. Entro un anno dell'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per procedere alla verifica circa la sua applicazione ed eventualmente alla sua revisione.

2. La sessione per la verifica è preceduta dalla consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti e dalla più ampia informazione ai cittadini.